

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 316 di data 6 marzo 2026, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio contrattuale 2022-2024 per il personale del Comparto Sanità, area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 30 marzo 2026, le parti rappresentate da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente firmato

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

AAROI EMAC firmato

ANAAO ASSOMED firmato

CIMO - FESMED firmato

UIL FPL Sanità firmato

FASSID-FVM firmato

(AIPAC – SNR – SIMET - AUIPI – SINAFO)

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio contrattuale 2022-2024 per il personale del Comparto Sanità, area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie.

ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA', AREA DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, ODONTOIATRI E SANITARI, COMPRESI I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, di cui all'art. 4 "Comparto Sanità", comma 1, punto 1., dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003, come modificato in data 6 dicembre 2016, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 2

Decorrenza e durata dell'accordo

1. Il presente accordo di parte economica concerne il triennio contrattuale 2022-2024.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.

Art. 3

**Stipendio tabellare
triennio 2022-2024**

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, previsto a partire dall'1 gennaio 2021 dall'art. 38 dell'accordo per il rinnovo del CCPL 2019/2021 della dirigenza di cui all'art. 1 di questo accordo è incrementato, alle date dell'1 gennaio 2022, dell'1 gennaio 2023 e dell'1 gennaio 2024 delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, di seguito indicate:

- dal 1° gennaio 2022, euro 139,24;
- dal 1° gennaio 2023, euro 206,57;
- dal 1° gennaio 2024, euro 283,18.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, della dirigenza di cui all'art. 1 di questo accordo è rideterminato, alle date dell'1 gennaio 2022, dell'1 gennaio 2023 e dell'1 gennaio 2024 nelle misure annue lorde di seguito indicate:

- dal 1° gennaio 2022, euro 48.825,89
- dal 1° gennaio 2023, euro 49.701,18
- dal 1° gennaio 2024, euro 50.697,11.

Art. 4
Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 5
Incremento indennità sanitaria provinciale

1. L'indennità sanitaria provinciale spettante alla dirigenza di cui all'art. 1, come da ultimo aggiornata dalla Tabella 1) allegata all'accordo di data 18 settembre 2023 per il rinnovo del CCPL 2016/2018, è incrementata, alle date dell'1 gennaio 2022, dell'1 gennaio 2023 e dell'1 gennaio 2024 delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, di seguito indicate:

- dal 1° gennaio 2022:
 - euro 33,73 per i direttori di struttura complessa,
 - euro 29,07 per gli altri dirigenti sanitari;
- dal 1° gennaio 2023:
 - euro 45,49 per i direttori di struttura complessa,
 - euro 39,21 per gli altri dirigenti sanitari;
- dal 1° gennaio 2024:
 - euro 64,22 per i direttori di struttura complessa,
 - euro 55,35 per gli altri dirigenti sanitari.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1, la misura annua lorda dell'indennità sanitaria provinciale, comprensiva della tredicesima mensilità, è rideterminata, alle decorrenze sotto indicate, nelle misure di seguito specificate:

- dal 1° gennaio 2022:
 - euro 11.828,05 per i direttori di struttura complessa,
 - euro 10.194,47 per gli altri dirigenti sanitari;
- dal 1° gennaio 2023:
 - euro 11.980,93 per i direttori di struttura complessa,
 - euro 10.326,29 per gli altri dirigenti sanitari;
- dal 1° gennaio 2024:
 - euro 12.224,42 per i direttori di struttura complessa,
 - euro 10.536,11 per gli altri dirigenti sanitari.